



# COMUNE DI BIANCAVILLA

(Provincia di Catania)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL REG.

DATA 11/02/2016

**OGGETTO:**

*Centrale di Committenza ex art.33, c.3 bis D.lgs. n.163 del 12/04/2016 e ss.mm.ii. Convenzione di Paternò e Adrano ex art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.*

L'anno *duemilasedici* il giorno *undici* del mese di *febbraio* alle ore *10,25*, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale di questo Comune, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, in *prima convocazione*, dall'appello nominale effettuato dal Segretario Generale si ha il seguente esito:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
FURNARI PLACIDO		X	SALVA' GIUSEPPE		X
LA DELFA ALFREDO	X		CHISARI VINCENZO		X
CANTARELLA VINCENZO	X		VENTURA GRAZIA	X	
GIUFFRIDA SALVATORE	X		RAPISARDA VINCENZA	X	
MAGRA ALFIO	X		PETRALIA GIUSEPPE		X
D'ASERO LUIGI GIOVANNI	X		SAPIENZA GIUSEPPE		X
PAPPALARDO GIUSEPPE		X	CANTARELLA MARCO		X
MIGNEMI VINCENZO	X		PORTALE FABRIZIO	X	
VASTA ADA	X		MURSIA MAURO	X	
AMATO MARIO	X		CAPORLINGUA PLACIDO	X	
TOTALE PRESENTI N. 13			TOTALE ASSENTI N. 7		

Presiede la seduta il *Vice Presidente La Delfa Alfredo.*

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Antonio M. Caputo

La seduta è pubblica.

Scrutatori: *Portale - Ventura - Magra.*

# COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

1^ AREA DELLE P. O. AMMINISTRATIVA

## PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Istituzione Centrale di Committenza ex art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. Convenzione con il Comune di Paternò e Adrano ex art. 30 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000. Adesione e Approvazione Schema.

Premesso che l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ha statuito che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province; ovvero orrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 o in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Visto l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114 come modificato dall'art. 1, comma 169, della l. 13 luglio 2015, n. 107 la cui novella legislativa ha precisato che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sarebbero entrate in vigore il 1° novembre 2015, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

Considerato che con Determinazione n. 11 del 23/09/2015, pubblicata sulla G.U. n. 239 del 14/10/2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto " *Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ess.mm.ii.* " ha precisato che con Sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 03.07.2013 la Consulta ha escluso l'applicabilità nelle Regioni a Statuto Speciale di quanto disposto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs n.163 del 2006 e che, tuttavia la Regione Siciliana aveva già adeguato la propria normativa in materia di appalti con L.r. n.12 del 12 luglio 2011 che al suo art. 1 prevede " *che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 ... e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e s.m.i.*";

Vista la Legge 56 del 2014 c.d. Legge Delrio che al suo art. 1, comma 88, prevede che " *La provincia può, altresì, d'intesa con i Comuni esercitare le funzioni di predisposizione dei bandi di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizi e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*" che non trova applicabilità in Sicilia, nella cui regione per guisa delle leggi regionali n.7 del 2013 e n.8 del 2014 le Province Regionali sono state abolite ed in atto l'iter di riforma non è stato completato;

Rilevato altresì, che in Sicilia l'ufficio regionale per l'espletamento di gare (UREGA) già istituito con l'art.7 ter della L.R. 02 agosto 2002 n.7 (ora abrogato) e regolato dall'art.9 della L.r. 12 luglio 2011 n.12 nonché dall'art.15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n.13 ha una competenza limitata all'espletamento di gare per l'appalto dei lavori pubblici e non anche per l'acquisizione di beni e di servizi;

Visto ancora, l'art.9, comma 1, del D.L. 24.04.2014 n.66, conv. con modif. in Legge 23.06.2014 n.89 che istituisce nell'ambito dell'anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte CONSIP SPA ed una Centrale di Committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell'art.1 comma 455, della Legge 27.12.1966;

Vista la delibera n. 58 del 22/07/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale sono stati iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. n. 66/2014 per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza e la Città metropolitana di Catania

**Rilevato** che, in relazione alla Centrale Unica di Committenza per la Regione Sicilia, la L.R. 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" all'art. 55 stabilisce che, ferme restando le competenze attribuite agli UREGA in materia di appalti di lavori pubblici, la "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", istituita nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia provvede agli acquisti di beni e servizi oltre che per i diversi rami dell'Amministrazione regionale solo per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per gli enti regionali di cui alla l.r. n. 10/2000 e per le società a partecipazione regionale;

**Rilevato** altresì, che per il soggetto aggregatore "Città metropolitana di Catania" l'individuazione delle categorie merceologiche e delle soglie di valore al di sopra delle quali le Pubbliche amministrazioni dovranno ricorrervi obbligatoriamente non è stato ancora stabilito dal Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, istituito presso il Ministero dell'Economia;

**Dato atto** che al momento, per quanto sopra evidenziato, non risulta percorribile la opzione di aderire ad una centrale di committenza costituita dai soggetti aggregatori di cui all'art.9 del D.L. n. 66/2014 e nè il Comune di Biancavilla ha aderito ad alcuna unione di Comuni;

**Considerato** che il Comune di Biancavilla ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, può procedere autonomamente, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

**Rilevato** espressamente, con riguardo ad altra opzione indicata dalla legge, quale risulta essere l'Accordo consortile quanto segue:

- che è stato evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili ai sensi dell'art. 30 del dlgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni e ciò in quanto la norma dispone che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;
- che tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma - e precisata, come richiesto dall'ANCI nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta attuata dal legislatore;
- che con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, viene stabilito che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma I del d.l n. 90/2014 conv. in L n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);
- che con l'art. 2, comma 186 della legge 191/2009 è stata prevista la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

**Considerato** pertanto, che in tale ottica interpretativa, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza ad istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

**Rilevato** sotto altro profilo che la costituzione di una Centrale di Committenza non sembra sottrarre ai Comuni la competenza a definire la fase a monte dell'affidamento (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, delle opere e delle forniture da acquisire), né la fase a valle della stipulazione del contratto salvo un'espressa delega anche di quest'ultima fase (TAR Abruzzo l'Aquila, Sez 1<sup>^</sup>, Sent. 16/10/2014 n. 271);

Richiamato altresì, l'art.30 del d.lgs n. 267/2000 che prevede al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

**Visti al riguardo:**

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs, n. 267 2000 che stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordi, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che operi in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 24 per il quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma1);

**Considerato** che il Sindaco del Comune di Adrano, con nota prot. n. 30618 del 14/10/2015 e nota prot. n. 39297 del 10/12/2015, ha dato incarico al Responsabile del III Settore di predisporre, ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e lavori ed in attuazione dell'art.33 del d.lgs.163 del 2006, formale convenzione mediante un accordo consortile ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) con il Comune di Biancavilla e Paternò indicando, a seguito di accordi intercorsi tra i Sindaci, il comune di Paternò quale comune capofila e, in fase di prima applicazione la durata di anni uno della convenzione;

**Rilevato** che, ai fini organizzativi della CUC si è optato per aderire alla soluzione dell'Ente capofila che svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza e che detto ruolo e funzioni sono state assegnate al Comune di Paternò;

**Considerato** che la necessità di funzionalità della CUC ha portato a concepire una struttura di tipo flessibile, la cui funzionalità, i profili funzionali e le unità di personale necessarie, ancorché disciplinata e prevista in apposita regolamentazione dell'ente che si aggiungerà al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e previa individuazione del personale responsabile che la compone, sarà strutturata, di volta in volta, dal dirigente responsabile della CUC secondo le esigenze rappresentate, la natura e le competenze necessarie ma anche un tendenziale equilibrio nell'utilizzo del personale proveniente dai due Comuni;

**Considerato** che sempre per i motivi innanzi cennati si è altresì ritenuto, ferma restando la necessaria collaborazione pre e post acquisizione, laddove richiesta, di dovere limitare i compiti della CUC alla fase di acquisizione di beni di servizi e di lavori secondo le indicazioni che devono essere racchiuse nella determinazione a contrarre del Comune associato interessato in coerenza a quanto prescritto dalla sottoscrivendo convenzione ed avere ottemperato a tutte le attività che si allocano nella fase di preaffidamento;

**Dato atto**, in ogni modo, che oltre le altre ipotesi di risoluzione disciplinate, l'accordo consortile di cui anzi è stato concepito in via sperimentale, con contestuale obbligo di controllo e monitoraggio da parte degli enti consorziati, al preciso scopo di verificarne la funzionalità e l'efficienza, lasciando in ogni modo aperta la facoltà degli enti di aderire ad altre opzioni, normativamente ammesse, laddove si rivelassero più efficaci, più utili e più convenienti secondo quanto meglio normato dalla sottoscrivendo convenzione;

**Ritenuto** di dovere deliberare l'adesione del Comune di Biancavilla all'accordo consortile per l'acquisizione di beni, servizi e lavori per quanto statuito dall'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e che detta competenza è da ascrivere all'organismo consiliare;

**Visto** lo schema di Convenzione predisposta ai termini dell'art.30 del D.Lgs,18.08.2000 n.267 che si compone di n.33 articoli, che trovasi allegato alla presente proposta di cui costituisce parte integrante e fondamentale ed a cui, per una migliore e più diffusa lettura si rinvia e che deve essere sottoposto a formale approvazione;

**Considerato** che occorre dare espresso mandato al Sindaco, affinché, in nome e per conto del Comune, ente che il medesimo rappresenta, sottoscriva con il Comune di Paternò e Adrano, la convenzione per l'accordo consortile preordinato alla acquisizione d beni, servizi e lavori;

Visto il Testo Unico relativo all'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n.267 del 18.08.2000) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Codice dei Contratti ( D.Lgs. n. 163/2016)

Richiamate tutte le disposizioni legislative operanti *ratione materiae* delle quali si è dato ampiamente conto nella superiore narrativa;


### *Si Propone*

Che il Consiglio Comunale: **deliberi**

1. L'adesione del Comune di Biancavilla per quanto disposto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, ad un accordo Consortile stipulato ai termini dell'art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 con il Comune di Paternò e Adrano per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) ai fini dell'acquisizione di beni, servizi, lavori previa sottoscrizione di formale convenzione, il cui schema viene allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e fondamentale.
2. L'approvazione dello schema di convenzione predisposto ai termini dell'art.30 del d.lgs, 18.08.2000 n.267 che si compone di n.33 articoli e nell'ambito del quale sono minutamente disciplinati i fini, la durata le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie ed alla cui disciplina per quanto più diffuse si rinvia.
3. Conferire mandato all'attuale Sindaco per la sottoscrizione della convenzione approvata, in nome e per conto del Comune di Biancavilla, Ente che il medesimo Sindaco rappresenta.
4. Dare atto che in esito alla sottoscrizione del superiore accordo consortile, il comune di Paternò assumerà le funzioni ed i compiti di Ente Capofila nei modi e nei termini disciplinati nella stessa convenzione e che in sede di prima attuazione, il superiore accordo che avrà valore ed efficacia dalla sottoscrizione e per la durata di anni uno (1), è stato concepito in via sperimentale con possibilità per ciascuno degli enti associati, ricorrendo le condizioni di potere motivatamente optare per altro modello organizzativo che risulti maggiormente rispondente alle esigenze dell'ente alla efficacia ed efficienza delle procedure e di economicità
5. Dare atto che la Centrale Unica di Committenza opererà in piena autonomia funzionale e che gli atti e le determinazioni imputabili alla stessa struttura dovranno trovare numerazione e datazione autonoma e distinta avendo riguardo alle altre strutture comunali di cui continueranno a fare parte il dirigente e/o i funzionari responsabili dalla stessa struttura (CUC).
6. Dare atto che resta ferma la regolazione dei rapporti finanziari ed il riparto delle spese secondo quanto meglio disciplinato dall'art.24 dello Schema di Convenzione, che non comporta allo stato impegno di spesa.
7. Trasmettere la presente proposta al Settore Economico Finanziario per il parere contabile di competenza.
8. Dichiarare il presente atto, con separata valutazione, immediatamente esecutivo.

IL REDATTORE  


L'ASSESSORE AL RAMO  


IL SINDACO  


Addi 11-01-2016

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. lgs. 267/2000, nonché, ai sensi degli art. 12, della L.R. 30/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Addi 11-01-2016

Il Capo dell'Area Funzionale  


**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. lgs. 267/2000, nonché, ai sensi dell'art.12, della L.R. 30/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000).

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Progr	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo	Articolo	Impegno	Importo

La presente proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE  


La superiore proposta di deliberazione è registrata con il N. 4 del 11-1-2016

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI  
COMMITTENZA (C.U.C.) PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

*“ art. 33, comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 ”*

---

L'anno duemila....., il giorno ..... del mese di ..... presso la sede del Comune di Paternò

TRA

il Comune di Paternò, con sede legale in Paternò, Parco del Sole n. 22, codice fiscale 00243770872 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Mangano Mauro, nato a Catania il 30/10/1970, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ....del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Adrano, con sede legale in Adrano, via Aurelio Spampinato n. 28, codice fiscale 80001490871 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Ferrante Giuseppe, nato a Catania il 14/01/1961, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ....del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Biancavilla, con sede legale in Biancavilla, via Vittorio Emanuele n. 467 codice fiscale 80009050875 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giuseppe Glorioso, nato a Biancavilla il 08/04/1965, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ....del ....., esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO CHE**

- l'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

- a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 come modificato dall'art. 1, comma 169, della l. 13 luglio 2015, n. 107 prevede che:

- a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);
- b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);
- c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “accordo consortile” riportato nell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma - e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

#### PREMESSO, INOLTRE:

- che i Comuni di Paternò, Adrano e Biancavilla hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di un ente capofila operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

a) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Paternò, esecutiva ai sensi di legge;

b) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Adrano, esecutiva ai sensi di legge;

c) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Biancavilla, esecutiva ai sensi di legge;

# SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

## Capo I

### Finalità ed elementi di riferimento

#### Art. 1

#### (Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014 poi modificato dall'art. 1, comma 169, della l. 13 luglio 2015, n. 107. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
  - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
  - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
  - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
  - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
  - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.
5. Qualora l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.
6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal D.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario secondo quanto specificato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) della Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, pubblicata sulla G.U. n. 239 del 14 ottobre 2015: "L'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 33, comma 3-bis del Codice è riferito ai contratti di appalto pubblico di lavori (art. 3, comma 7), forniture (art. 3, comma 9) e servizi (art. 3, comma 10), ivi compresi i servizi tecnici, pienamente assoggettati alle disposizioni del Codice dei contratti. Sono sottratti all'obbligo di acquisizione in forma aggregata gli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice (artt. 19-26), tra cui i servizi dell'Allegato IIB. È sottratta, altresì, la concessione di servizi cui si applica solo l'art. 30 del Codice. Per la concessione di lavori, pur esistendo un rinvio formale anche all'art. 33, operato dall'art. 142, comma 3, del Codice, tenuto conto del fatto che il comma 3-bis costituisce una sopravvenienza normativa rispetto al richiamato rinvio, nonché delle difficoltà applicative connesse alle specificità del modulo concessorio – anche se attivato sotto forma di project financing – i comuni non capoluogo di provincia devono valutare la possibilità di porre in essere strutture specializzate nella gestione delle suddette procedure, in possesso del know how tecnico più adeguato".
7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:
  - a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del D.lgs. n. 163/2006;
  - b) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del D.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;

- c) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del D.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal D.P.R. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010;
- d) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

8. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del D.lgs. n. 267/2000.

9. La presente convenzione non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

10. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende specialì (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 163/2006;

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

e) alle procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del D.lgs. n. 163/2006;

f) alle procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del D.lgs. n. 163/2006;

11. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

## Art. 2

### (Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di Paternò per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006.

2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 al Comune di Paternò, individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

3. Il Comune di Paternò istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006.

4. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

5. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.

6. La struttura organizzativa istituita dal Comune di Paternò per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

7. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

### Art. 3

#### (Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha la durata di anni uno (1) dalla data di stipula, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.

2. Entro i tre mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Entro i tre mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Capo II  
Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4

(Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. Al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza sono delegate in base all'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) **nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:**

a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del D.P.R. n. 207/2010;

a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;

a.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;

a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;

a.5.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;

a.6.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

a.7.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

a.8.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

b) **nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:**

b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati e nel rispetto della legislazione regionale;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.3.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006;

b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.7.) supporto (su richiesta) al Responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.3.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;

c) **nella fase di esecuzione del contratto:**

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;

c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata.

2. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D.lgs. n. 163/2006.

4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

5. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune presso il quale ha sede l'ente designato come ente capofila.

#### Art. 5

(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione)

1. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

- a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;
- b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;
- c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

2. Ogni Comune associato comunica all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

- a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
- b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

4. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

5. Ai fini di cui al precedente comma 4 l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può:

- a) collaborare con i Comuni associati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e, comunque, dall'ordinamento comunitario;
- b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;
- c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

#### Art. 6

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del D.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;

a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 163/2006;

a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) collaborazione con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

b.3.) conclusione della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e mediante conseguente riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;

b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del D.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del D.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

2. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 2.

#### Art. 7

(Attività dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette

all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.

4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:

- a) dall'art. 56 del D.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;
- b) dall'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;
- c) dall'art. 122, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- d) dall'art. 204 del D.lgs. n. 163/2006, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;
- e) da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014.

5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.

#### Art. 8

(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:

a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio/Settore di ciascun Comune e rogati dall'ufficiale rogante di ciascun comune associato;

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:

a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti/Responsabili di Servizio/Settore di ciascun Comune e rogato dall'Ufficiale rogante dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza;

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con l'ente capofila operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

- a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
- b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

#### Art. 9

(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l.n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale.

2. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione / Provincia di riferimento.

3. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione / Provincia di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

#### Art. 10

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 1, comunicano all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.

#### Art. 11

(Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni).

Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.

#### Art. 12

(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato in base all'art. 19 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della presente convenzione.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività dell'ente capofila individuato quale Centrale unica di committenza, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

#### Art. 13

(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)

I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:

- a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del D.lgs. n. 267/2000;
- b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;
- c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;

d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

#### Art. 14

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del D.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

#### Art. 15

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ente stesso collabora con i Comuni associati:
  - a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
  - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza.
3. La legittimazione attiva e passiva in giudizio, nell'ipotesi di contenzioso che riguardi una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati, spetterà all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
4. La legittimazione attiva e passiva in giudizio, nell'ipotesi di contenzioso che riguardi una gestione per lotti dell'appalto spetterà a ciascun Comune associato interessato dal lotto.
5. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:
  - a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
  - b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del D.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Capo III  
Organizzazione

Articolo 16

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Paternò.
2. Il Comune individuato come ente capofila, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 22:
  - a) approva specifiche disposizioni integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
  - b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 17 e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.
3. Il Sindaco del Comune individuato come ente capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.
4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato un soggetto con funzioni di vice-responsabile, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 2, con qualifica ascrivibile alla categoria D o C, quando i Comuni associati non abbiano dipendenti in tale categoria, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.
6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.
7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.
8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente individuato quale ente capofila.
9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila.
10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

- a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
- b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

#### Art. 17

##### (Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:

a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;

a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:

a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;

a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;

a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia

utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);

b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo di Responsabile di procedimento e di Responsabile unico del procedimento assoggettabili a nomina in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20.

3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate in base ai precedenti commi 1 e 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

#### Art. 18

##### (Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza -- ruolo e competenze)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Dirigente / ad un Responsabile di Servizio/Settore - funzionario apicale - la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza, assegnando al funzionario individuato come Responsabile la posizione organizzativa (PO) correlata, quando tale ruolo non sia assegnabile a un Dirigente e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.

2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:

a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;

a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;

a.4.) confronto ed interazione con i Comuni associati in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;

a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;

b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati;

b.3.4.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), quando, in questo secondo caso, tale ruolo non sia ricoperto da un Dirigente o funzionario apicale di uno dei Comuni associati tra quelli individuati in base al precedente art. 17;

b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.3.6.) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione del requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006;

b.3.7.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.8.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;

b.3.10.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;

b.3.11.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;

c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;

c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata;

c.3.) eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata.

5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7.

#### Art. 19

(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni – Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori)

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del D.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.

2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:

- a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal D.lgs. n. 163/200, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall'art. 271 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
- b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010;
- c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
- d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
- e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
- f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;
- g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.
- h) svolge tutte le attività previste dall'art. 6-bis, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 attraverso il sistema AVCPass.

3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

- a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal D.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
- b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal D.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;
- c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010;
- d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
- e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
- f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
- g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;
- h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.
- i) svolge tutte le attività previste dall'art. 6-bis, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 attraverso il sistema AVCPass.

5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato:

- a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 17 della presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
- b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:
  - b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
  - b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272- 273 (per acquisizioni di servizi o beni) del D.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso D.lgs. n. 163/2006;

b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;

b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;

b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG e AVCPass.

6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il Responsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di committenza, quando non diversamente previsto.

7. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18 può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune individuato come ente capofila.

8. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

#### Art. 20

(Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati)

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.

2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:

a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;

b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;

c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporti ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;

d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;

e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG

g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso D.lgs. n. 163/2006;

h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006;

i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010;

l) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione definitiva;

m) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7, comma 8, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006.

3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010 e operanti nell'ambito della Centrale di Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.

4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

#### Art. 21

##### (Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, individuato in base all'art. 18 della presente convenzione.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:

a) procedendo alla nomina nel rispetto di quanto stabilito all'art. 84 del D.lgs. n. 163/2006 come recepito dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e dal D.P. del 31/01/2012 n. 13 e della Legge n. 241/1990;

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nomina come Presidente della Commissione giudicatrice:

a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Dirigente / Responsabile di Servizio/Settore del Comune associato, operante presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento;

b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Dirigente / Responsabile di Servizio/Settore di un Comune associato, scelto in base ad intesa tra gli enti associati, operante presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento.

4. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per Responsabile di servizio/settore si intende il dipendente dell'ente esercitante il ruolo previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, indipendentemente dalla qualifica/categoria professionale assegnata, anche quando non afferente a posizioni comportanti il possesso della laurea per l'accesso.

5. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale dall'art. 18 della presente convenzione.

**Capo IV**  
**Forme di consultazione tra gli enti associati**

**Art. 22**  
**(Forme di consultazione tra i Comuni associati)**

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

**Art. 23**  
**(Definizione delle intese)**

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato tra i Dirigenti / Responsabili di servizio/settore individuati come operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della stessa convenzione.
2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai Comuni in base al precedente art. 22, comma 2.

**Capo V**  
**Rapporti finanziari tra gli enti associati**

**Art. 24**  
**(Rapporti finanziari e riparto delle spese)**

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
  - a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, esperti nominati dall'UREGA per la commissione esaminatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, incarichi professionali, etc.);
  - b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
4. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune individuato come ente capofila i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
5. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
6. Il rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore del Comune individuato come ente capofila avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.
7. I costi generali sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.
8. Il rimborso dei costi generali avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune designato come ente capofila, detraendo le somme ricevute a titolo di diritti di segreteria per i contratti comuni a tutti gli enti associati.
9. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni del fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.
10. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, determinerà i costi necessari per l'avvio dell'attività della struttura organizzativa, da ripartire tra i Comuni associati.

**Art. 25**  
**(Risorse strumentali)**

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20.

3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Capo VI  
Disposizioni generali e finali

Art. 26  
(Riservatezza)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003.

Art. 27  
(Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 28  
(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia.
2. L'adesione di un nuovo Comune è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall'art. 22, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 29  
(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, della L.R. n. 12/2011 e del D.P. n. 13/2012 nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. I Comuni associati potranno avvalersi anche di Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. n. 66/2014.

3. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

4. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

5. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.

6. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio/Settore, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

#### Art. 30

##### (Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.

3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006.

#### Art. 31

##### (Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciogliono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;

e) nel caso previsto dal precedente art. 30, nei commi 2 e 3.

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

#### Art. 32

##### (Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania.

Art. 33

(Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

Letto, approvato e sottoscritto il .....

Per il Comune di Paternò  
Il Sindaco Mauro Mangano

Per il Comune di Adrano  
Il Sindaco Giuseppe Ferrante

Per il Comune di Biancavilla  
Il Sindaco Giuseppe Glorioso

# COPIA di Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 11/02/2016

Da registrazione magnetofonica

Oggetto: Istituzione Centrale di Committenza ex art.33, c.3 bis D.lgs. n.163 del 12/04/2016 e ss.mm.ii. Convenzione di Paternò e Adrano ex art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Il V. Presidente La Delfa, a seguito richiesta, invita il Cons. Cantarella Vincenzo ad intervenire.

## Cons. Cantarella V.

Da ufficiale intervento al dibattito, previa manuale accensione del microfono di postazione collegato al magnetofono/Convertitore. Lavorazione e impaginazione successiva, previo ascolto e correzione manuale a video delle parole e delle frasi non correttamente riconosciute dal convertitore vocale.

Grazie signor Presidente, colleghi del Consiglio. Considerato come si è svolto sino ad ora il Consiglio comunale, ritengo opportuno, prima di procedere al punto successivo all'ordine del giorno, che consente al Consiglio di integrare e ricostituire la Commissione, ovviamente, resta sì monca anche essa per le dimissioni del consigliere Sapia, considerato che è intervenuto anche un altro atto di dimissioni che sono quelle del Consigliere Veronica Rapisarda, dalla Commissione a cui appartiene e che dobbiamo anche lì, integrare e ricomporre la Commissione, ritengo di poter formulare e poter lavorare sul punto successivo, che ovviamente ha una priorità anche per l'Amministrazione, che è il punto numero otto, che riguarda lo schema di convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza CUC, per l'acquisizione di lavori e servizi e forniture. Ritengo che sia uno punto che abbia priorità, perché il Comune di Biancavilla può benissimo effettuare una serie di interventi e di lavori, attraverso la costituzione del CUC. Pertanto, propongo il prelievo del punto numero otto per trattarlo immediatamente e poi lasciare l'ordine del giorno per com'è, nell'ordine di come è stato prestabilito.

Il V. Presidente, visto che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, invita il Segretario a passare al voto.

Il Segretario, procede alla votazione per appello nominale e dà atto del seguente risultato:

- **Consiglieri presenti n. 13:** La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Mignemi, Vasta, Amato, Ventura, Rapisarda, Portale, Mursia, Caporlingua.
- **Consiglieri assenti n.7:** Furnari, Pappalardo, Salvà, Chisari, Petralia, Sapienza, Cantarella M.
- **Hanno espresso voto favorevole n. 9 Consiglieri:** La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Mignemi, Ventura, Rapisarda, Portale.
- **Hanno espresso voto contrario n. 4 Consiglieri:** Vasta, Amato, Mursia, Caporlingua.
- Si sono astenuti n. 0 Consiglieri.

Consiglieri <i>assegnati</i> n.20	Consiglieri in <i>carica</i> n.20	Consiglieri <i>presenti</i> n.13
Consiglieri <i>votanti</i> n. 13	Consiglieri <i>astenuti</i> n.0	Consiglieri <i>assenti</i> n. 7
Favorevoli: n. 9		Contrari: n. 4
Prelievo del punto n.8 all'o.d.g. <i>Accolto</i>		

Il V. Presidente, udito l'esito della superiore votazione, con n. 9 favorevoli, n. 4 contrari e n. 7 assenti, dichiara accolto il superiore prelievo. Invita il Sindaco alla trattazione del punto prelevato, riguardante l'*Istituzione della Centrale di Committenza*.

## Sindaco

*Da ufficiale intervento al dibattito, previa manuale accensione del microfono di postazione collegato al magnetofono/Convertitore. Lavorazione e impaginazione successiva, previo ascolto e correzione manuale a video delle parole e delle frasi non correttamente riconosciute dal convertitore vocale.*

La legge impone, oggi, ai Comuni di consorziarsi e di fare una Centrale Unica di Committenza, per le gare che superano quaranta mila euro. Segretario se dico..... abbiamo scelto di consorziarci con Adrano e Paternò. Paternò diventa capofila? Perché sono come dire, maggioranza come abitanti, di conseguenza, Paternò, Adrano e Biancavilla, i loro Consigli comunali hanno già deliberato questa Centrale Unica di Committenza in convenzione con noi e in obbligo di legge, l'abbiamo fatto con i Paesi vicini. Abbiamo fatto questa scelta di farla con questi due Paesi. Sì, no.. no, l'abbiamo anche.. già ha fatto un'altra scelta con altri Comuni. Sì.. sì, perché se no avevamo chiamato anche Licodia. Superiore a quarantamila abitanti, forniture di beni o su tutto.. quarantamila euro, scusa. Ci sarà la Centrale Unica di Committenza.

## Segretario Generale

Allora, sostanzialmente, Consigliere, la Centrale Unica di Committenza, serve a individuare un solo ufficio che svolgerà tutte le fasi delle gare, che verranno però, sempre richieste dai singoli Comuni. Nel senso che, il Comune di Biancavilla, se deve fare una gara, mettiamo per servizi sociali, costituirà.. redigerà il suo capitolato di gara e sottoporrà alla Centrale di Committenza questo capitolato. La centrale committenza, utilizzando quelli che sono gli strumenti, che sono previsti dal Codice dei contratti, quindi, l'evidenza pubblica, piuttosto che la trattativa privata diretta, se ci sono gli estremi, piuttosto che quella negoziata, se ci sono gli estremi, attiverà la procedura che verrà eseguita tutta quanta, presso la Centrale Unica di Committenza. Dopodiché, nel momento in cui si arriverà alla aggiudicazione, la documentazione tornerà di nuovo al Comune che ha richiesto la gara, il quale Comune farà l'aggiudicazione definitiva e sottoscriverà il contratto. Quindi, sostanzialmente.. esattamente tipo (UREGA) sostanzialmente, la Centrale Unica dovrebbe occuparsi soltanto di eseguire.. perfetto.. è obbligatorio per le somme, per le gare di importo superiore a quarantamila euro, perché la normativa, sia precedente che quella ora vigente, che è stata modificata, prevedeva per i Comuni con più di diecimila abitanti, la possibilità di poter gestire, legare, per acquisto di beni, servizi e lavori pubblici, di importo fino a quarantamila euro, direttamente e non tramite la Centrale di Committenza. Restano fuori dalla Centrale di Committenza, anche gli acquisti che vengono fatti attraverso il mercato elettronico della pubblica Amministrazione, piuttosto che mediante le convenzioni alla cosiddetta Consip.

## Cons. D'Asero (microfono spento)

Da appunti del Segretario:Chiede elementi in merito.

## Ing. Mancari

Come ha evidenziato, è un obbligo di legge, anzi i Comuni sono in ritardo, tant'è vero che l'Autorità nazionale anticorruzione, ha spinto perché questa cosa si facesse, tant'è vero che ha bloccato tutti i cicli, significa, gare non ne potete fare più se non prima fate questo. L'idea e l'obiettivo della Centrale Unica di Committenza, è quella di evitare la polverizzazione delle stazioni di appalto, e quindi la difficoltà del controllo che può avere l'unità centrale nelle procedure che ogni Ente fa. Ma non solo, ma di uniformare le procedure, perché si avvertiva che il Comune di Biancavilla pensavano cosa e per la stessa tematica faceva una procedura, sempre all'interno del Codice degli appalti, come ha evidenziato il dottore Caputo. Io ma penso e faccio una procedura negoziata. Ecco, in questo modo ci saranno delle regole molto più unitarie, sempre dettate dal dall'Autorità nazionale anticorruzione, per evitare, sia contenziosi e per evitare tra l'altro, magari costi, dal punto di vista della gestione. Perché un conto è gestire la prestazione appaltante, un conto è gestire un'unica stazione appaltante. Senza dubbio ci saranno.. il personale interno dell'Ente, farà parte nella sua figura professionale all'uopo dedicata, sicuramente come proposta di contratto, allora, ci sarà il capo della prima unità, come proposta di altro conta.. Insomma, ci saranno personale, di volta in volta in questo modo, semmai può essere così, se no, si creerà una figura che andrà a fare queste gare all'esterno, ma sempre all'interno delle somme che l'ente ha. Questo è tanto, però, è un obbligo di legge e non si può derogare assolutamente. (cavarsela sefardita) C'è la Commissione, certo.. ma si farà un calendario, una programmazione, perché poi tutte le gare verranno proposte a questa, diciamo a questa Commissione che andrà anche a valutare, se c'è da aggiustare tipologie nella proposizione del capitolato speciale d'appalto, nelle cose.. c'è questo e nella speranza che tutto vada nella direzione giusta.

Tu preparerai le carte, come ufficio interno, poi all'atto dell'espletamento della gara, ci sarà la Commissione, dopo parteciperà anche un funzionario dell'Ente proponente.. Deve fare la gara.. (tutti ma si deve fare no grave a sei ha sede unica e che il Comune capofila e chi) è tipo l'UREGA di Catania, oggi cosa accade come UREGA, stazione unica appaltante regionale, per importi di lavori superiore a un milione duecentocinquanta mila euro, che noi proponiamo, facciamo una proposta di schema di bando e loro lo avallano, lo condividono, noi facciamo poi, la definitiva approvazione per mandarlo in gara, e loro poi, faranno pubblicazione, tutta sta.. l'aggiudicazione definitiva come diceva il Segretario.. esatto.. e si toglie il concetto della polverizzazione delle procedure.

Il V. Presidente, visto che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, invita il Segretario a passare al voto.

Il Segretario, procede alla votazione per appello nominale e dà atto del seguente risultato:

- **Consiglieri presenti n. 13:** La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Mignemi, Amato, Salvà, Ventura, Rapisarda, Portale, Mursia, Caporlingua.
- **Consiglieri assenti n. 7:** Furnari, Pappalardo, Vasta, Chisari, Petralia, Sapienza, Cantarella M.
- **Hanno espresso voto favorevole n. 13 Consiglieri:** La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Mignemi, Amato, Salvà, Ventura, Rapisarda, Portale, Mursia, Caporlingua.
- **Hanno espresso voto contrario n. = Consiglieri:**
- Si sono astenuti n. 0 Consiglieri.

Consiglieri <i>assegnati</i> n.20	Consiglieri in <i>carica</i> n.20	Consiglieri <i>presenti</i> n.13
Consiglieri <i>votanti</i> n. 13	Consiglieri astenuti n.0	Consiglieri <i>assenti</i> n. 7
Favorevoli: n. 13		Contrari: n. =
<b><i>Istituzione della Centrale di Committenza. Accolta</i></b>		

Il V. Presidente, udito l'esito della superiore votazione, con n. 13 favorevoli e n. 7 assenti, dichiara accolta "l'**Istituzione Centrale di Committenza ex art.33, c.3 bis D.lgs. n.163 del 12/04/2016 e ss.mm.ii. Convenzione di Paternò e Adrano ex art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.** Invita il Cons. Cantarella V. ad intervenire.

#### Cons. Cantarella V.

Sull'Atto testé approvato da questo Consiglio comunale, chiedo *l'immediata esecutività*.

Il V. Presidente, visto che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, invita il Segretario a passare al voto.

Il Segretario, procede alla votazione per appello nominale e dà atto del seguente risultato:

- **Consiglieri presenti n. 14:** La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Mignemi, Amato, Vasta, Salvà, Ventura, Rapisarda, Portale, Mursia, Caporlingua.
- **Consiglieri assenti n.6:** Furnari, Pappalardo, Chisari, Petralia, Sapienza, Cantarella M.
- **Hanno espresso voto favorevole n. 13 Consiglieri:** La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Mignemi, Amato, Salvà, Ventura, Rapisarda, Portale, Mursia, Caporlingua.
- **Hanno espresso voto contrario n. = Consiglieri:**
- Si sono astenuti n. 1 Consiglieri: *Vasta*.

Consiglieri <i>assegnati</i> n.20	Consiglieri in <i>carica</i> n.20	Consiglieri <i>presenti</i> n.14
Consiglieri <i>votanti</i> n. 13	Consiglieri astenuti n.1	Consiglieri <i>assenti</i> n. 6
Favorevoli: n. 13		Contrari: n. =
<b><i>Immediata esecutività</i></b> <b><i>Accolta</i></b>		

**Il V. Presidente**, udito l'esito della superiore votazione, con n. 13 favorevoli, n. 1 astenuto e n. 6 assenti, dichiara accolta l'immediata esecutività. Invita il Cons. Cantarella V. ad intervenire.

**Cons. Cantarella V.**

Presidente e colleghi del Consiglio. Al fine di dare l'opportunità al Presidente del Consiglio di poter integrare anche la Commissione seconda, che ha un suo componente dimissionario. Al fine di consentire di poter procedere in una maniera razionale, integrando anche l'altro organo, che è la quarta commissione, io chiedo di rinviare i lavori a lunedì alle ore dieci e trenta. Io sto facendo la proposta di rinviare i lavori, poi, se qualcuno la boccia, facciamo un'altra proposta.. Rinvio lavori ore 10.30 lunedì.. Noi siamo impegnati.. Ascolta non è una questione di impiegati, è una questione che, come stiamo lavorando oggi, di mattina, sto cercando di far lavorare alla stessa maniera, proseguendo una logica, se il Consiglio fosse stato convocato di sera alle 20.00, avrei detto altra cosa.. Dieci..

**Cons. Vasta**

Io non ho compreso i motivi del rinvio. Se il consigliere Cantarella.. mi riservo di fare un intervento, dopo che il consigliere Cantarella mi spieghi.. insomma, non li ho compresi, era un problema mio.

**Cons. Cantarella V.**

Grazie. Ho detto: Dobbiamo procedere a integrare le Commissioni. C'è un componente che già si rende disponibile per poter integrare e ricomporre la quarta Commissione . C'è un altro componente che si è dimesso da altra Commissione e dobbiamo dare la stessa opportunità, di poterlo integrare con un altro Consigliere che va in quella stessa Commissione. Rinviando i lavori a lunedì, diamo l'opportunità al Presidente del Consiglio, di inserire anche l'altro punto che riguarda l'integrazione e la ricomposizione in cui si è dimesso anche l'altro componente e procediamo in un'unica soluzione a fare un lavoro, che mi sembra più razionale. Questa è la motivazione.

**Cons. Vasta**

Scusate, io non capisco perché nei confronti del consigliere Caporlingua, noi non dovremmo applicare il Regolamento Consiliare. Il Regolamento Consiliare, prevede che il consigliere (dimissionario).. il subentrante, venga praticamente inserito all'interno, di norma, della stessa Commissione di cui faceva parte il Consigliere dimissionario. Io non capisco perché il consigliere Caporlingua, non debba avere la possibilità di entrare in quarta Commissione e non bisogna eleggerlo oggi. Se poi, ci sono altri componenti che si sono dimessi, quelli verranno inseriti successivamente. Se si deve rivedere, le Commissioni, sarà un punto successivo. Io credo che alla luce di quanto abbiamo oggi all'interno del Consiglio comunale, per una questione di rispetto nei confronti di un neo eletto, bisogna procedere alla votazione, successivamente, se si intende percorrere la strada delle Commissioni, si decide di rifare questo progetto con la Presidenza del Consiglio e con i Capigruppo. Io non ritengo che sia una questione di correttezza nei confronti di un neoeletto, trovare gli impedimenti non regolamentati, per evitare la nomina.

Il V. Presidente, visto che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, invita il Segretario a passare al *voto per la proposta di rinvio*.

Il Segretario, procede alla votazione per appello nominale e dà atto del seguente risultato:

- **Consiglieri presenti n. 14:** La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Mignemi, Vasta Amato, Salvà, Ventura, Rapisarda, Portale, Mursia, Caporlingua.
- **Consiglieri assenti n. 6:** Furnari, Pappalardo, Chisari, Petralia, Sapienza, Cantarella M.
- **Hanno espresso voto favorevole n. 5 Consiglieri:** La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Mignemi, Rapisarda.
- **Hanno espresso voto contrario n. 9 Consiglieri:** Magra, D'Asero, Amato, Vasta, Salvà, Ventura, Portale, Mursia, Caporlingua.
- Si sono astenuti n. = Consiglieri:.

Consiglieri <i>assegnati</i> n. 20	Consiglieri in <i>carica</i> n. 20	Consiglieri <i>presenti</i> n. 14
Consiglieri <i>votanti</i> n. 14	Consiglieri astenuti n. =	Consiglieri <i>assenti</i> n. 6

Favorevoli: n. 5	Contrari: n. 9
<b>Richiesta di rinvio del Cons. Cantarella V. Respinta</b>	

Il V. Presidente, udito l'esito della superiore votazione, con n. 5 favorevoli, n. 9 contrari e n. 6 assenti, dichiara *respinta* la richiesta di rinvio. Invita il Cons. Cantarella V. ad intervenire.

Cons. Cantarella V.

Grazie signor Presidente. Probabilmente non è stata così chiara la proposta di rinvio dei lavori. Chiedo un quarto d'ora di sospensione dei lavori, per poter discutere all'interno della maggioranza, una nuova proposta. Grazie.

Il V. Presidente, visto che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, invita il Segretario a passare al *voto per la proposta di sospensione di 15 minuti dei lavori*.

Il Segretario, procede alla votazione per appello nominale e dà atto del seguente risultato:

- **Consiglieri presenti n. 14:** La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Mignemi, Vasta Amato, Salvà, Ventura, Rapisarda, Portale, Mursia, Caporlingua.
- **Consiglieri assenti n. 6:** Furnari, Pappalardo, Chisari, Petralia, Sapienza, Cantarella M.
- **Hanno espresso voto favorevole n. 9 Consiglieri:** La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Mignemi, Salvà, Ventura, Rapisarda.
- **Hanno espresso voto contrario n. 5 Consiglieri:** Amato, Vasta, Portale, Mursia, Caporlingua.
- Si sono astenuti n. = Consiglieri:.

Consiglieri <i>assegnati</i> n. 20	Consiglieri in <i>carica</i> n. 20	Consiglieri <i>presenti</i> n. 14
Consiglieri <i>votanti</i> n. 14	Consiglieri astenuti n. =	Consiglieri <i>assenti</i> n. 6

Favorevoli: n. 9	Contrari: n. 5
<b>Richiesta di sospensione x 15 minuti del Cons. Cantarella V. Accolta</b>	

*Il V. Presidente*, udito l'esito della superiore votazione, con n. 9 favorevoli, n. 5 contrari e n. 6 assenti, dichiara *accolta* la richiesta di sospensione.

\*\*\*\*

*V. Presidente*, alle ore 11,45, invita il Segretario a chiamare l'appello.

Il *Segretario*, procede alla votazione per appello nominale e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n. 10*: La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Mignemi, Vasta Amato, Ventura, Rapisarda, Mursia, Caporlingua.
- *Consiglieri assenti n.10*: Furnari, Magra, D'Asero, Pappalardo, Salvà, Chisari, Petralia, Sapienza, Portale, Cantarella M.

*Il V. Presidente*, udito l'esito del superiore appello, con n. 10 presenti e n. 10 assenti, dichiara *non valida la seduta per la ripresa dei lavori*, pertanto rinvia la stessa per un secondo appello alle ore 12,45.

*Il dr. Leonardi sostituisce il dr. Caputo*

\*\*\*\*

*V. Presidente*, alle ore 12,50, invita il V. Segretario a chiamare l'appello.

Il V. *Segretario*, procede alla votazione per appello nominale e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n. 9*: Cantarella V., D'Asero, Mignemi, Vasta Amato, Ventura, Rapisarda, Mursia, Caporlingua.
- *Consiglieri assenti n.11*: Furnari, La Delfa, Giuffrida, Magra, Pappalardo, Salvà, Chisari, Petralia, Sapienza, Portale, Cantarella M.

*Il V. Presidente*, udito l'esito del superiore appello, con n. 9 presenti e n. 11 assenti, dichiara *non valida la seduta per la ripresa dei lavori*, pertanto rinvia la stessa a domani 12.02.2016, alle ore 10,00 e seguenti

**IL Vice PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to Alfredo La Delfa

**IL Vice SEGRETARIO GENERALE**  
F.to dr. Salvatore Leonardi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on - line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno **28 GIU. 2016**

Dalla residenza municipale, addì **27 GIU. 2016**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dr. Antonio M. Caputo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Generale, su conforme relazione dell'impiegato addetto alla pubblicazione degli atti

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line di questo Comune dal giorno \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Che contro di essa sono/non sono stati prodotti, a questo ufficio, opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, addì \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL CAPO DELLA 1 ^ AREA DELLE P.O.**  
F.to dr. Salvatore Leonardi

**IL CAPO DELLA 6 ^ AREA DELLE P.O.**  
F.to dr. Salvatore Leonardi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dr. Antonio M. Caputo

E' copia conforme al suo originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì **27 GIU. 2016**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Antonio M. Caputo

Esecutiva per decorrenza dei termini il \_\_\_\_\_

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA: 11.02.2016**

Biancavilla, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Antonio M. Caputo